



Milano, 20 gennaio 2026

Accordo relativo all'adozione della disciplina e dei criteri di costituzione e  
attribuzione delle incentivazioni previste ai sensi dell'art. 45 D.lgs. 31  
marzo 2023, n. 36, e s.m.i. ed integrazione dell'Appendice 2ter al  
vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

La Presidente della Delegazione trattante di Parte Pubblica

Le Organizzazioni Sindacali e la RSU

FP CGIL

CSA

CISL FP

RSU

UIL FPL

VISTE

- La Preintesa relativa all'adozione della disciplina e dei criteri di costituzione e attribuzione delle incentivazioni previste ai sensi dell'art. 45 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e s.m.i. ed integrazione dell'Appendice 2ter al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, sottoscritta in data 02.12.2025

- La Deliberazione di Giunta Comunale n. 1642 del 23.12.2025 recante *“Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva della Preintesa relativa all'adozione della disciplina e dei criteri di costituzione e attribuzione delle incentivazioni previste ai sensi dell'art. 45 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e s.m.i. Approvazione dell'Appendice 2quater ed integrazione dell'Appendice 2ter al vigente Regolamento sull' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.”*

Condividono l'Accordo di seguito riportato, relativo all'adozione della disciplina e dei criteri di costituzione e attribuzione delle incentivazioni previste ai sensi dell'art. 45 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e s.m.i. ed integrazione dell'Appendice 2ter al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, unitamente ai seguenti allegati, che ne costituiscono parte integrante:

- Allegato *“A”*: *Disciplina per la costituzione, la ripartizione e la liquidazione delle incentivazioni previste dall'art. 45 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.*
- Allegato *“B”*: *Integrazione dell'Appendice 2ter al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi*



**Accordo relativo all'adozione della disciplina e dei criteri di costituzione e attribuzione delle incentivazioni previste ai sensi dell'art. 45 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e s.m.i. ed integrazione dell'Appendice 2ter al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.**

Le Delegazioni di Parte Pubblica e di Parte Sindacale si sono incontrate, nella composizione di tavolo sindacale in data 19.06.2025 e in data 02.12.2025, nonché di tavolo tecnico nelle date del 07.10.2025, 14.10.2025, 31.10.2025, 24.11.2025 e 27.11.2025 per la definizione della disciplina, e dei relativi criteri, per la costituzione e l'attribuzione delle incentivazioni previste ai sensi dell'art. 45 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e s.m.i., e per l'integrazione dell'Appendice 2ter al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

**Visto**

- l'art. 45 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 rubricato "Incentivi alle funzioni tecniche", secondo il quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche di cui all'Allegato I.10 svolte dal proprio personale, nonché per l'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione
- l'art. 113 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 rubricato "Incentivi per funzioni tecniche"
- la disciplina contrattuale di riferimento

**Richiamati**

la proposta dell'Amministrazione illustrata nel corso delle succitate sedute, le risultanze conclusive dei tavoli tecnici, come sopra indicati, e i relativi interventi delle OO.SS. e della RSU

**Richiamato altresì**

il Verbale Conclusivo del Tavolo Tecnico del 27.11.2025, che ha definito il testo della disciplina per la costituzione, la ripartizione e la liquidazione delle incentivazioni previste ai sensi dell'art. 45 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e s.m.i. e i criteri e le modalità per l'attribuzione degli stessi in ambito opere/lavori e servizi/forniture

A seguito delle sedute sopra citate, le Parti convengono quanto segue:

1. di approvare l'allegata disciplina relativa ai criteri e alle modalità di attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche ex art. 45 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., costituita da n. 11 articoli e da n. 5 Tabelle (Allegato A);
2. tale disciplina verrà recepita nel nuovo Regolamento per la costituzione e attribuzione delle incentivazioni previste dall'art. 45 del Codice dei Contratti Pubblici, quale Appendice 2quater del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente;
3. di dare atto che la disciplina di cui al precedente punto 1. si applica, ad avvenuta approvazione del succitato Regolamento, alle opere, lavori, forniture e servizi, la cui procedura di affidamento sia stata avviata dopo l'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici (01.07.2023);
4. di impegnare l'Amministrazione Comunale ad effettuare, ai sensi dell'art. 10 del predetto Regolamento, un costante monitoraggio sulle progressive liquidazioni degli incentivi alle funzioni tecniche, anche con riferimento alle discipline pregresse (Appendici 2bis e 2ter), fornendo, nei tempi indicati nel predetto art. 10, informazioni complete rispetto alle liquidazioni effettuate, nonché allo stato dei residui di pagamenti ancora da effettuare;
5. di impegnarsi altresì, nel corso del confronto sulla definizione dei criteri del sistema di valutazione della *performance* del personale dirigenziale, a introdurre una penalizzazione della retribuzione di risultato, per i casi in cui gli stessi dirigenti non rispettino i termini di liquidazione degli incentivi alle funzioni tecniche riportati nel succitato Regolamento;

6. di prevedere, inoltre, una volta definite da parte dell'Amministrazione Comunale le schede di ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche in applicazione delle Tabelle n. 3 e 4 di cui alla presente disciplina, una preventiva informazione alle OO.SS. e alla RSU al fine di raccogliere eventuali osservazioni che, in relazione al contenuto e alla necessità di ulteriori approfondimenti, dovranno essere discusse in apposito tavolo tecnico, costituito secondo le vigenti regole attuate nell'Ente, che dovrà concludere i propri lavori entro quindici giorni dal suo insediamento;
7. di integrare la vigente Appendice 2ter al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, al fine di adeguarla a quanto previsto nella presente disciplina all'art. 5, comma 11 e art. 11 comma 6 per i contratti non ancora conclusi (Allegato B).

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA



DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

FP CGIL




Lucrezia Teranob

CSA




Rosella

CISL FP




Rosario Rubino

RSU



Alvin Ivo

UIL FPL



Simone Mei

ALLEGATO "A"

DISCIPLINA PER LA COSTITUZIONE, LA RIPARTIZIONE E LA LIQUIDAZIONE DELLE INCENTIVAZIONI PREVISTE DALL'ART. 45 D. LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 E S.M.I.

**Indice**

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPENDICE E SOGGETTI DESTINATARI DELLE INCENTIVAZIONI

ART. 2 - MODALITA' DI INCENTIVAZIONE

ART. 3 - GESTIONE E DESTINAZIONE DELLE RISORSE PER L'INNOVAZIONE

ART. 4 - DISCIPLINA DELLA MODIFICA DEI CONTRATTI

ART. 5 - INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO E CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

ART. 6 - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE

ART. 7 - ACCERTAMENTO DELLE ATTIVITA' SVOLTE E DETERMINAZIONE DELL'INCENTIVO DA LIQUIDARE

ART. 8 - RIDUZIONE DEI COMPENSI

ART. 9 - LIQUIDAZIONE INCENTIVO

ART. 10 - INFORMAZIONI E MONITORAGGIO APPLICAZIONE DELL'APPENDICE

ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

TABELLA 1 - CRITERI DI COSTITUZIONE DELL'ACCANTONAMENTO PER OPERE E LAVORI

TABELLA 2 - CRITERI DI COSTITUZIONE DELL'ACCANTONAMENTO PER SERVIZI E FORNITURE

TABELLA 3 - CRITERI DI RIPARTIZIONE FIGURE PROFESSIONALI OPERE E LAVORI

TABELLA 4 - CRITERI DI RIPARTIZIONE FIGURE PROFESSIONALI SERVIZI E FORNITURE

TABELLA 5 - DECURTAZIONE QUOTA INCENTIVO



ART. 1 – OGGETTO DELL'APPENDICE E SOGGETTI DESTINATARI DELLE INCENTIVAZIONI

1. Le disposizioni riportate nella presente Appendice disciplinano le modalità e i criteri di attribuzione degli incentivi per le funzioni tecniche svolte dal personale del Comune di Milano, secondo quanto previsto dall'art. 45 del Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 Codice dei Contratti Pubblici (di seguito semplicemente "Codice"). Gli incentivi sono riconosciuti, per ogni contratto e concessione di opere, lavori, servizi e forniture, esclusivamente per le attività tecniche specificatamente indicate nell'Allegato I.10 al Codice o a quelle che saranno individuate da eventuali norme successive che dovessero sostituire tale Allegato.
2. Distintamente per le fasi di affidamento e per quelle di programmazione, progettazione ed esecuzione possono essere nominati dei Responsabili di fase. In tali casi l'incentivazione prevista in capo al Responsabile Unico del Progetto dovrà considerare le responsabilità ricadenti sui Responsabili di fase per i compiti agli stessi assegnati, così come indicato nelle Tabelle sub. 3 e 4 della presente Appendice, rispettivamente per gli affidamenti di opere e lavori nonché di forniture e servizi, ferma restando l'unicità delle funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento.
3. L'accantonamento delle risorse relative agli affidamenti di forniture e servizi si applica esclusivamente nei casi in cui è contemplato l'obbligo di nominare il Direttore dell'Esecuzione, e nei casi di particolare importanza indicati nell'art. 32 dell'Allegato II.14 al Codice. La nomina del Direttore dell'Esecuzione negli affidamenti di servizi e forniture non può essere finalizzata a ricomprendere la procedura nell'incentivazione di cui alla presente Appendice, ma deve rientrare in uno dei casi in cui il Codice la prevede obbligatoriamente. La nomina del Direttore dell'Esecuzione deve pertanto indicare i presupposti e le motivazioni a supporto di tale nomina.
4. L'incentivo è destinato:
  - a) per una quota pari all'80%, ai soggetti che svolgono le attività tecniche indicate nell'Allegato I.10 al Codice e riprese nel presente articolo, nonché ai loro collaboratori;
  - b) per una quota pari al 20% (escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata ed eventualmente incrementata delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del Dirigente, o delle quote parti di prestazioni non svolte dai dipendenti perché affidate a personale esterno all'Ente, o della quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente):
    - all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione (la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture; l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa; l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli);
    - per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
    - per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
    - per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
5. In caso di affidamenti divisi per lotti, la disciplina della presente Appendice si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come funzionale, prestazionale o quantitativo, in conformità a quanto stabilito dall'art. 58 D. Lgs. 36/2023.
6. Possono essere incentivati i servizi e le forniture acquisiti attraverso adesioni a convenzioni di Centrali di Committenza o mediante Soggetti Aggregatori secondo le modalità indicate al successivo art. 2, comma 3, con la sola esclusione dell'attività riferita alla predisposizione dei documenti di gara.
7. L'individuazione delle attività tecniche che danno luogo al riconoscimento degli incentivi riportate al comma 1 manterrà la propria vigenza sino alla sua sostituzione ad opera dell'entrata in vigore del Regolamento ministeriale, adottato con Decreto del Ministero delle



definite dal Codice, eventualmente rideterminato in sede di aggiudicazione, al verificarsi delle condizioni contenute nel Codice stesso. In presenza di lavori e servizi e/o forniture si applica quanto definito al precedente comma 5.

#### ART. 3 - GESTIONE E DESTINAZIONE DELLE RISORSE PER L'INNOVAZIONE

1. Il 20% delle risorse di cui all'art. 2, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, o dalla quota parte vincolata in caso di cofinanziamenti, è destinato all'innovazione e in particolare per le seguenti attività e beni:
  - a) acquisto di strumentazioni, quali ad esempio *hardware* e attrezzature informatiche, *software* e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture con particolare attenzione alla riqualificazione del parco autoveicoli e motocicli con miglioramento dell'efficienza energetica e abbattimento emissioni inquinanti;
  - b) implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
  - c) attività formative afferenti la destinazione di cui ai punti precedenti;
  - d) attivazione di una assicurazione che copra le ipotesi di responsabilità professionale per lo svolgimento delle funzioni indicate nell'Allegato I.10 al Codice, con particolare riferimento ai soggetti che svolgono attività avente rilevanza esterna.
2. Entro il primo semestre di ciascun anno verranno determinate le risorse di cui al presente articolo e la loro ripartizione secondo le finalità di cui al comma precedente è ad opera della Direzione Generale che si avvale del supporto delle funzioni di Coordinamento dei diversi ambiti organizzativi.
3. Le risorse accantonate ai sensi del presente articolo possono essere incrementate mediante la quota di incentivazione erogabile ai dipendenti aventi diritto per la parte eccedente il limite individuale previsto dall'art. 45, comma 4 del Codice, nonché per le quote riferite ad attività affidate al personale esterno.

#### ART. 4 - DISCIPLINA DELLA MODIFICA DEI CONTRATTI

1. Le modifiche dei contratti conformi all'art. 120, comma 1, lett. a), b) e c) D. Lgs. 36/2023, con la sola eccezione di quanto definito al comma successivo, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto a quelle originariamente previste nella procedura di affidamento. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la modifica del contratto.
2. Non concorrono comunque ad alimentare la quota di incentivo quelle modifiche/varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni progettuali o che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione o l'esecuzione del servizio.

#### ART. 5 - INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO E CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

1. In relazione alla propria organizzazione, entro 120 giorni dalla nomina del RUP, prima dell'avvio delle attività, l'Ente individua, con apposito atto del Dirigente o del Responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa o "Gruppo di lavoro" incaricato di gestire l'intervento, identificando, per lo stesso, i dipendenti, anche a tempo determinato, cui sono attribuiti almeno i ruoli principali, potendo invece rinviare ad un momento successivo l'individuazione dei loro collaboratori, soprattutto laddove quest'ultima sia difficoltosa e

complessa. Per l'identificazione dei ruoli principali, il Direttore di Area competente, sentito il Responsabile Unico del Progetto ove lui stesso non svolga tale ruolo, individuerà le strutture organizzative da coinvolgere sentendo in proposito i Direttori interessati, al fine di una efficace pianificazione delle funzioni e attività previste, la definizione della quota destinata alle incentivazioni, il cronoprogramma di massima delle funzioni da svolgere, l'indicazione delle eventuali attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne, determinando in tali casi le quote che saranno sottratte dall'incentivazione con riferimento alle diverse fasi del contratto.

2. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi necessari, compatibili con le funzioni tecniche effettivamente da espletare, entro cui provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
3. L'individuazione dei singoli dipendenti e dei Gruppi di lavoro avviene nel rispetto del principio di effettività, necessità e professionalità, al fine dell'efficace raggiungimento della realizzazione dell'opera, lavoro, fornitura e servizio affidata alla sua responsabilità. In tal senso, il RUP dovrà procedere al coinvolgimento del personale evitando di parcellizzare le singole attività di collaborazione, vanificando, da un lato, l'efficacia delle stesse ai fini del raggiungimento degli obiettivi attesi, e dall'altro finalizzarla esclusivamente all'estensione dell'incentivazione di cui alla presente Appendice. I nominativi e/o il gruppo di dipendenti coinvolti potranno essere modificati nel corso della realizzazione delle singole fasi, per ragioni organizzative e/o personali dei dipendenti coinvolti; in tali casi il Responsabile Unico del Progetto avrà cura di aggiornare periodicamente, almeno una volta l'anno, i componenti del Gruppo di lavoro, anche ai fini della corretta ripartizione e liquidazione delle incentivazioni.
4. L'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili sarà uniformata ai criteri della rotazione al fine del tendenziale coinvolgimento, in relazione alle diverse procedure di affidamento, di tutto il personale in possesso delle specifiche competenze professionali richieste, così da assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi.
5. Eventuali modifiche alla composizione del Gruppo di lavoro possono essere apportate dal Dirigente o dal Responsabile competente tempestivamente e comunque annualmente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti dello stesso Gruppo.
6. I dipendenti indicati nell'atto di costituzione del Gruppo di lavoro sono responsabili dei procedimenti/sub procedimenti, procedure e/o delle attività loro assegnate nel rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma di ciascuna opera, lavoro, fornitura, servizio o direttamente loro assegnati dal Responsabile Unico del Progetto
7. Non possono essere assegnati al Gruppo di lavoro, né permanervi, coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui all'art. 35 bis D. Lgs. 165/2001. Il Dirigente o il Responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.
8. È possibile costituire specifici Gruppi di lavoro mediante accordi con altre Amministrazioni Pubbliche, al fine di sopperire, anche parzialmente a carenze quantitative e qualitative di professionalità interne al Comune di Milano. In questi casi dovranno essere acquisite le autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni rilasciate dall'Amministrazione di appartenenza dei soggetti coinvolti, dandone atto nel documento di costituzione del Gruppo di lavoro. Per tale personale il compenso spettante sarà pari alla quota di incentivazione prevista dalla presente Appendice per la corrispondente attività, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 116, comma 4 D. Lgs. 36/2023, per i quali il compenso attribuito sarà determinato secondo la disciplina ivi prevista.
9. Analogamente, il personale del Comune di Milano può partecipare a Gruppi di lavoro costituiti da altre Pubbliche Amministrazioni previa autorizzazione allo svolgimento di incarichi *extra* istituzionali, ovvero previo preliminare accordo fra il Comune di Milano e tali Amministrazioni. È inoltre possibile, in relazione a specifici accordi e/o disciplinari, autorizzare

il personale e i Dirigenti del Comune di Milano a svolgere le attività di cui alla presente disciplina presso altri Enti Pubblici e/o Fondazioni partecipate dal Comune stesso, per sopperire ad eventuali carenze quantitative e/o qualitative di professionalità specifiche di tali soggetti. Il dipendente percettore di somme di incentivazione da parte di altre Pubbliche Amministrazioni e da altri soggetti ai sensi del presente comma è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune di Milano - alla specifica Unità della Direzione Organizzazione Risorse Umane - tutti gli importi percepiti ai fini della valutazione del limite massimo indicato dall'art. 45, comma 4 del Codice, ancorché analoga comunicazione sia pervenuta dall'Amministrazione o soggetto conferente l'incarico.

10. Per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 1, comma 1, finalizzate esclusivamente a procedure di affidamento a terzi, possono essere costituiti Gruppi di lavoro integrati composti da personale dipendente del Comune di Milano e da personale posto alle dipendenze delle società *in house providing* del Comune stesso (di seguito "società"), al fine di sopperire a carenze quali-quantitative del personale comunale, anche dovute a specifici picchi di lavoro di quest'ultimo, ovvero per favorire l'integrazione e l'arricchimento reciproco delle relative competenze professionali. A tale scopo, il Dirigente competente, sentito il Responsabile Unico del Progetto che sarà individuato in base a quanto definito nel disciplinare di incarico alla società e sulla scorta delle attività alla stessa affidate, procederà a costituire il Gruppo di lavoro di cui al precedente comma 1, individuando le strutture e i dipendenti comunali e della società da coinvolgere nell'espletamento delle funzioni tecniche riferite al contratto oggetto dell'affidamento a terzi, applicando i coefficienti previsti, rispettivamente per i lavori, servizi e le forniture, nelle tabelle di ripartizione dell'incentivo ed in ogni caso nel rispetto dell'accantonamento consentito in base alla presente Appendice. L'accantonamento di cui all'art. 2, comma 1 avviene, nel quadro economico dei lavori, servizi e forniture ad opera del Comune di Milano; la quota di incentivo riferita alle funzioni affidate alla società si intende già inclusa nel corrispettivo allo stesso attribuito in base al contratto di servizio e/o al disciplinare di incarico ed è portata in detrazione dell'accantonamento complessivo determinato in applicazione delle Tabelle sub. 1 e 2 della presente Appendice. L'erogazione dell'incentivo al personale della società avverrà in relazione al proprio ordinamento interno, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa.
11. Il personale delle società *in house providing* a cui siano attribuite, ai sensi del comma precedente, le funzioni di Responsabile Unico del Progetto, svolge tutte le funzioni allo stesso attribuite dalla presente Appendice, nella piena osservanza di quest'ultima, relazionandosi con i Dirigenti comunali competenti per il corretto rispetto delle procedure di affidamento di opere, lavori, servizi, e forniture commissionate.

#### ART. 6 – RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE

1. Le somme destinate a incentivo, determinate secondo quanto disposto dall'art. 2, sono ripartite nelle varie fasi del processo di lavoro e tra le diverse figure professionali sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti, secondo le Tabelle allegate quali parti integranti e sostanziali alla presente Appendice, rispettivamente sub 3 per quel che attiene opere e lavori e sub 4 per le forniture e servizi, sulla base di quanto definito nell'atto di costituzione del Gruppo di lavoro.
2. Ove il Responsabile Unico del Progetto o un altro collaboratore, come specificatamente indicato nell'atto costitutivo del Gruppo di lavoro, assuma più ruoli fra quelli evidenziati nelle Tabelle allegate alla presente Appendice, o non si avvalga di collaboratori, allo stesso compete un compenso pari alla somma di quelli spettanti per ogni singolo ruolo, in ragione della maggiore responsabilità che lo stesso si assume nell'ambito del contratto.



3. Qualora il procedimento si interrompa per scelte o ragioni non attribuibili ai dipendenti coinvolti nelle procedure di affidamento, l'incentivazione viene corrisposta per le fasi di lavoro già completate, in base al valore dell'intervento quantificato in quel momento.
4. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente coinvolto in una delle fasi dell'opera, lavoro, fornitura e servizio, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo determinato dal Responsabile Unico del Progetto in relazione all'attività effettivamente svolta, in base allo stato di avanzamento dei lavori e/o della esecuzione delle prestazioni contrattuali, valutata anche proporzionalmente al tempo previsto per la fase di lavoro a cui è dedicato.
5. Il personale con qualifica dirigenziale di norma partecipa alla ripartizione dell'incentivo, fatti salvi i casi in cui specifiche disposizioni normative lo escludano. In tali casi l'incentivazione avviene con riferimento ai criteri di ripartizione di cui alla presente Appendice, per tipologia di funzione e ruoli svolti.

#### ART. 7 - ACCERTAMENTO DELLE ATTIVITA' SVOLTE E DETERMINAZIONE DELL'INCENTIVO DA LIQUIDARE

1. Le diverse fasi, anche se non consequenziali, riferite alla realizzazione di opere o lavori nonché all'acquisizione di beni e di servizi si intendono così concluse:
  - a) **fase di programmazione della spesa**: mediante approvazione, da parte dell'organo competente, del Programma Triennale delle Opere (per opere e lavori) o del Programma Triennale degli Acquisti (esclusivamente per forniture e servizi che comportino un investimento) ove l'intervento è inserito;
  - b) **fase di progettazione**: mediante approvazione del progetto che costituisce il presupposto per la fase di affidamento, o per l'esecuzione dei contratti applicativi degli accordi quadro;
  - c) **fase di affidamento** (per opere, lavori, forniture e servizi): stipula del contratto di affidamento;
  - d) **fase di esecuzione**: mediante emissione del collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione o verbale di accertamento tecnico-contabile di cui all'art. 10, comma 6 dell'Allegato II.14 al Codice per le opere e lavori; mediante emissione del certificato di conformità o certificato di regolare esecuzione per le forniture e servizi.
2. Per ogni opera, lavoro, fornitura o servizio per i quali si è conclusa la fase di affidamento, il Responsabile Unico del Progetto, entro il 30 giugno dell'anno successivo, compila la scheda di distribuzione delle incentivazioni al personale coinvolto per le attività effettivamente ammesse a incentivazione e già compiute, dopo aver sentito i Responsabili delle diverse fasi concluse o per le quali sono stati approvati degli stati di avanzamento nel corso dell'anno precedente, considerando l'apporto effettivo di ciascuno dei partecipanti al Gruppo di lavoro, anche rispetto a quanto definito nell'atto di costituzione del Gruppo medesimo, e la sottopone per l'approvazione al competente Direttore di Area, ove lui stesso non rivesta già tale qualifica; comunica altresì gli scostamenti di tempi e costi rispetto alle previsioni di cui ai documenti contrattuali e/o previsti e/o riepilogati altresì nel cronoprogramma inserito nell'atto costitutivo del Gruppo di lavoro, ai fini delle valutazioni previste nel successivo art. 8.
3. L'apporto effettivo dei soggetti coinvolti è determinato considerando i seguenti elementi:
  - a) rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito, ivi compreso per il Responsabile Unico del Progetto, il rispetto del termine indicato al precedente comma 2;
  - b) completezza dell'attività svolta;
  - c) competenza e professionalità dimostrate;
  - d) attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.

Il mancato rispetto dell'elemento riportato alla precedente lett. a) sarà valutato altresì nell'ambito del sistema di misurazione e valutazione della performance, secondo quanto indicato nella relativa metodologia.

4. Il Direttore di Area competente, di concerto con il Direttore apicale, certifica le prestazioni effettuate e garantisce il rispetto dei termini di cui ai precedenti art. 5, comma 1 e art. 7, comma 2, nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante, determinando gli importi spettanti ai singoli componenti del Gruppo di lavoro sulla base delle percentuali individuate dalla presente Appendice, e li comunica ai dipendenti coinvolti. La certificazione dell'effettuazione delle prestazioni presuppone la verifica, sulla base di quanto attestato dal Responsabile Unico del Progetto, dell'effettivo svolgimento delle singole attività da parte del personale incaricato. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano svolte correttamente ovvero senza ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.
5. Nel caso di erogazione dell'incentivo al personale avente qualifica dirigenziale, al fine di evitare un potenziale conflitto di interessi e garantire la terzietà del soggetto deputato al controllo in tale ambito, sarà il Direttore gerarchicamente sovraordinato o da altro dallo stesso delegato a quello che ha svolto l'attività incentivabile, sentito il RUP, ad accertare e conseguentemente attestare le singole attività svolte da parte del personale dirigente. In deroga al principio di onnicomprensività del trattamento economico annuo spettante al personale dirigente, l'Amministrazione presenta apposita attestazione e/o certificazione dell'incentivo erogato al personale avente qualifica dirigenziale al Collegio dei Revisori dei Conti in occasione della contrattazione integrativa annuale.
6. Ai responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla Legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza non sarà positivamente accertata la prestazione e pertanto saranno esclusi dalla ripartizione dell'incentivo. Gli interessati potranno presentare al Responsabile Unico del Progetto le proprie osservazioni.
7. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera, dei lavori, ovvero l'acquisizione della fornitura o del servizio, oppure non vengano rispettati i termini, come definiti nei documenti di cui al precedente art. 5, comma 1, per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il Direttore di Area competente che ha costituito il Gruppo di lavoro, sentito il Responsabile Unico del Progetto qualora lui stesso non rivesta tale ruolo, dispone con proprio atto, la riduzione dei compensi con le modalità e la misura stabilita dal successivo art. 8.
8. Effettuati i predetti accertamenti, il Direttore di cui al precedente comma comunica ai singoli dipendenti coinvolti le quote maturate nel periodo di riferimento come riepilogate nell'apposita scheda predisposta dal Responsabile Unico del Progetto ai sensi del precedente comma 2.

#### ART. 8 – RIDUZIONE DEI COMPENSI

1. In caso di accertamento del mancato rispetto dei tempi e dei costi stabiliti, per cause imputabili al Gruppo di lavoro, il Direttore di Area, qualora non ricorra un giustificato motivo come indicato nel successivo comma 4, applicherà una riduzione delle quote spettanti ai soggetti coinvolti nella misura indicata, rispettivamente nella Tabella sub. 5. Il relativo accantonamento non distribuito costituirà economia a favore del bilancio dell'Ente, il quale procederà altresì al recupero delle somme non dovute ed eventualmente già erogate, anche mediante rateizzazione sulle competenze ordinariamente dovute al personale.
2. Al fine dell'accertamento dei costi farà fede il costo complessivo indicato nel quadro economico del progetto esecutivo depurato del ribasso d'asta. Non saranno considerati eventuali incrementi di costi i casi stabiliti dall'art. 120 del Codice se non imputabili al Gruppo di lavoro.
3. Al fine dell'accertamento dei tempi faranno fede eventuali scostamenti imputabili al Gruppo di lavoro rispetto a:
  - a) i tempi indicati nel cronoprogramma inserito nell'atto di costituzione del Gruppo di lavoro, come indicato nell'art. 5, comma 1, e/o nei documenti contrattuali, comprensivi di sospensioni e proroghe nei casi previsti dalla legge; sono esclusi gli scostamenti dei tempi imputabili all'appaltatore e/o al concessionario (cui corrisponde una penale contrattuale);
  - b) i tempi previsti all'art. 116 del Codice per il collaudo, il C.R.E. o certificato di conformità.

4. Il giustificato motivo che esclude le riduzioni di cui ai commi precedenti deve essere riferito ad elementi del tutto estranei alla sfera di attività dei soggetti che sono coinvolti nelle rispettive fasi dell'opera, lavori, forniture e servizi e sulle quali non hanno diretta responsabilità in termini di competenza diretta, di impulso, coordinamento, verifica e controllo. In tale caso il Direttore di Area competente, su richiesta motivata del Responsabile Unico del Progetto, ove lui stesso non eserciti anche tale ruolo, sottopone al Direttore apicale per la sua approvazione, una relazione nella quale indica il ritardo temporale maturato rispetto ai termini indicati nei documenti di cui al precedente art. 5, comma 1, le ragioni dello stesso, nonché le cause esimenti della responsabilità del personale preposto all'attuazione delle attività afferenti. Qualora il Responsabile Unico del Progetto sia il Direttore apicale, la relazione sarà approvata dal Direttore sovraordinato o da altro dallo stesso delegato.
5. In ogni caso non si applicano le predette riduzioni in relazione ai tempi di esecuzione dei contratti, qualora il ritardo sia relativo a una fase intermedia dell'attività e sia interamente recuperato nella fase immediatamente successiva.

#### ART. 9 – LIQUIDAZIONE INCENTIVO

1. Il mancato avvio della fase di esecuzione del contratto non preclude l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività effettivamente già eseguite nelle altre fasi.
2. La liquidazione del compenso, comprensivo di tutti gli oneri previdenziali assicurativi e fiscali (IRAP inclusa), è effettuata dal Direttore di Area, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura. Qualora il Responsabile Unico del Progetto sia il Direttore di Area o il Direttore apicale, la liquidazione dell'incentivo spettante avviene ad opera del Direttore sovraordinato o da altro dallo stesso delegato.
3. Per le attività effettivamente concluse ai sensi di quanto definito nell'art. 7, comma 1 e per quelle erogate in funzione dello stato di avanzamento delle prestazioni contrattuali riferite all'anno solare precedente, la liquidazione è effettuata, in acconto, nella misura del 80% della quota prevista. Analogamente si procederà nelle modalità indicate nel periodo precedente in caso di collaudo in corso d'opera delle grandi opere, con riferimento proporzionale agli stati di avanzamento lavori.
4. Il saldo di tutte le attività, ivi compresi i collaudi in corso d'opera riferiti alle grandi opere, viene liquidato all'emissione del collaudo tecnico amministrativo, certificato di regolare esecuzione, certificato di verifica conformità o redazione del verbale di accertamento tecnico contabile, nel caso di risoluzione del contratto.
5. Per gli affidamenti di opere, lavori, servizi e forniture che si concludono entro il periodo massimo di un anno dalla data di pubblicazione del bando o dell'invio della lettera di invito, l'incentivo può essere liquidato, in un'unica soluzione, successivamente all'emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo o del certificato di regolare esecuzione o del certificato di verifica della conformità e verbale di accertamento tecnico contabile.
6. L'erogazione dell'incentivo spettante è sospesa di diritto nei confronti di quel personale che risulti indagato per reati contro la Pubblica Amministrazione.
7. Nel caso in cui il personale riporti condanna definitiva per reati contro la Pubblica Amministrazione commessi nello svolgimento delle attività di cui alla presente Appendice, ancorché i fatti per i quali sia intervenuta la sentenza siano estranei alla realizzazione dell'opera, lavori, forniture e servizi, a cui è riferita la liquidazione dell'incentivo, non si fa luogo all'erogazione dell'incentivo, con conseguente recupero delle somme eventualmente già corrisposte. Tali somme costituiscono economie da destinare alle risorse di cui all'art. 3 della presente Appendice.
8. L'erogazione degli incentivi al personale coinvolto avviene entro 150 giorni dalla esecutività dell'atto di liquidazione, che deve essere emesso entro e non oltre 90 giorni dal termine indicato

dall'art. 7, comma 2 e dovrà essere pubblicato, nel rispetto delle norme in tema di riservatezza dei dati, nella apposita Sezione *Intranet* di cui al precedente art. 5, comma 6.

9. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno a ciascun componente del Gruppo di lavoro, anche da Amministrazioni diverse, non possono superare l'importo percentuale stabilito dalla normativa vigente rispetto al trattamento economico complessivo annuo lordo relativo all'anno di maturazione degli incentivi, che si intendono pertanto correlati alle effettive prestazioni rese nella medesima annualità, in applicazione dei principi di competenza e di effettività della prestazione. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.
10. Nei casi previsti dal precedente art. 5, comma 10 le liquidazioni disposte a favore del personale di altre Pubbliche Amministrazioni devono essere tempestivamente comunicate alle stesse per la verifica di quanto definito dall'art. 45, comma 4 del Codice.
11. Qualora, nei casi espressamente previsti dall'art. 116, comma 4 del Codice, le attività di collaudo siano affidate a dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni, i relativi compensi pattuiti sono attribuiti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 61, comma 9 D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6.8.2008 n. 133 e ss.mm.ii.

#### ART. 10 - INFORMAZIONI E MONITORAGGIO APPLICAZIONE DELL'APPENDICE




1. La Direzione Organizzazione e Risorse Umane fornisce alle Organizzazioni Sindacali e alla Rappresentanza Sindacale Unitaria con cadenza annuale, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, informazione scritta in merito ai compensi liquidati di cui alla presente Appendice, nel rispetto del principio di trasparenza e degli obblighi di riservatezza dei dati personali, secondo quanto definito dalla normativa vigente in materia. In relazione alle predette informazioni, le Organizzazioni Sindacali e la RSU saranno contestualmente convocate in un apposito incontro.
2. L'Organismo Tecnico di Garanzia dell'Amministrazione costituito ai sensi dell'art. 10 dell'Appendice 2ter del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi svolge altresì le funzioni di monitoraggio e facilitazione della coerente applicazione della presente Appendice all'interno del Comune di Milano, fornendo supporto ai soggetti responsabili delle diverse fasi, anche con riguardo al rispetto delle tempistiche di erogazione dell'incentivo e della soluzione di eventuali criticità, comprese quelle segnalate dalle Organizzazioni Sindacali e dalla RSU.
3. In base a quanto indicato dal precedente art. 3, comma 2 della presente Appendice, la Direzione Generale informerà annualmente le Organizzazioni Sindacali e la RSU in merito alla destinazione delle risorse di cui al succitato art. 3.

#### ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. La presente Appendice entra in vigore alla data della sua pubblicazione.
2. Le norme di cui alla presente Appendice si applicano a tutte le opere, i lavori, i servizi e le forniture per i quali i bandi, gli avvisi o le lettere di invito sono state pubblicate o trasmesse a decorrere dal 01 luglio 2023, purché siano stati effettuati i rispettivi accantonamenti. Qualora questi ultimi non risultino coerenti con quanto definito nelle Tabelle sub. 1 e 2 allegate alla presente Appendice, il Direttore di Area competente, su proposta del RUP, procederà all'aggiornamento degli stessi per integrazione o riduzione.
3. Le attività di progettazione riferite alle opere, lavori, servizi e forniture di cui al comma precedente sono incentivabili ai sensi della presente Appendice solo qualora e per le parti che siano state effettivamente e documentalmente svolte a far tempo dal 01 luglio 2023.
4. Per le opere, i lavori, i servizi e le forniture i cui bandi di gara, gli avvisi, o le lettere di invito sono stati pubblicati o inviati prima dell'entrata in vigore del Codice, gli incentivi verranno riconosciuti e corrisposti applicando le discipline previgenti, le quali, ad esaurimento, continuano

a produrre i propri effetti per tali opere, lavori, servizi e forniture, ove consentiti, ancora in corso e/o non ancora liquidati.

5. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente Appendice non sia stato ancora adottato l'atto di costituzione del Gruppo di lavoro secondo quanto indicato dal precedente art. 5, i soggetti ivi indicati vi provvedono entro 120 giorni e comunque prima della liquidazione degli incentivi di cui alla presente disciplina.
6. Le incentivazioni di cui alla presente Appendice a favore del personale di qualifica dirigenziale, con la sola eccezione dei casi indicati dall'art. 6, comma 7 dell'Appendice 2 ter al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi per i quali si applica quanto ivi previsto, si intendono maturate con riferimento esclusivo alle effettive attività svolte nell'ambito dei diversi ruoli assunti nei contratti in corso, a far tempo dal 1° gennaio 2025.
7. Per una maggiore definizione delle rispettive obbligazioni, l'Amministrazione definisce, se necessario, con le proprie società *in house providing* appositi accordi, convenzioni, e/o disciplinari di incarico per l'espletamento delle funzioni tecniche affidate in forma collaborativa, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 5, commi 10 e 11 della presente Appendice.
8. Per quanto non previsto nelle norme della presente Appendice si fa rinvio al Codice ed alle disposizioni vigenti in materia.
9. Le norme della presente Appendice si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modifica della stessa, si applica la normativa sovraordinata.


**TABELLA 1 – CRITERI DI COSTITUZIONE DELL'ACCANTONAMENTO PER OPERE E LAVORI**

TABELLA COEFFICIENTI COMPLESSITA' E VALORI PER LE OPERE E LAVORI			
COMPLESSITA' OPERE E LAVORI		VALORI	
Elementi di complessità	Coefficiente (Z)	Valori	Coefficiente (K)
procedure autorizzative complesse, opere con finanziamenti esterni, obiettivi temporali predefiniti	Presenza di 0 fattori = 1 Presenza di 1 fattori = 1,4 Presenza di 2 fattori = 1,6 Presenza di 3 fattori = 1,8 Presenza di 4 fattori = 2	Per opere e lavori da € 150.000 alla soglia comunitaria	2
vincoli storico-paesaggistici, vincoli architettonici, vincoli derivanti dal superamento delle barriere architettoniche/accessibilità		Per opere o lavori di importo superiore alla soglia comunitaria e sino a € 10.000.000.=	1,5
aspetti di carattere igienico sanitario, acustico, sicurezza e prevenzione incendi, sicurezza ambienti di lavoro, sicurezza strutturale, sicurezza stradale, problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali		Per opere o lavori di importo superiore a € 10.000.000.=	1
interventi complessi in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentino difficoltà logistiche, rischi interferenziali anche legati all'utenza e al mantenimento di servizi attivi			

La percentuale da applicare è determinata in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera, con la seguente formula:  
 $p = (k + z)/2$   
 dove "k" è il coefficiente che rappresenta il Valore dell'opera  
 dove "z" è il coefficiente che rappresenta gli Elementi di Complessità dell'opera.  
 Tali criteri potranno essere modificati annualmente con apposito provvedimento da adottare entro il termine di approvazione della proposta di bilancio di competenza, sulla base del programma triennale dei lavori pubblici

*da*

*g*  
*re*  
*re*

*AS*

*SA*  
*re*  
*re*

*re*

*BR*

**TABELLA 2 – CRITERI DI COSTITUZIONE DELL'ACCANTONAMENTO PER SERVIZI E FORNITURE**

TABELLA COEFFICIENTI COMPLESSITA' E VALORI PER FORNITURE E SERVIZI	
Valori	Percentuale
<b>SERVIZI</b>	
fino ad un importo pari ad € 3.000.000	1,60%
oltre i € 3.000.000 e sino a € 10.000.000	1,30%
oltre i € 10.000.000 e sino a € 50.000.000	0,75%
oltre € 50.000.000	0,50%
<b>FORNITURE*</b>	
fino ad un importo pari ad € 3.000.000	1,00%
per la parte eccedente € 3.000.000 e sino a € 5.000.000	0,50%
per la parte eccedente € 5.000.000	0,25%

\*per le forniture, il calcolo dell'incentivo è progressivo e si attua applicando le aliquote per scaglioni

AI

SP

all  
R

Re

g  
M

g

M  
Pia

Q

TABELLA 3 - CRITERI DI RIPARTIZIONE INCENTIVO PER OPERE E LAVORI

	ATTIVITA'	FASE PROGRAMMAZIONE		FASE PROGETTAZIONE				FASE AFFIDAMENTO	FASE ESECUZIONE	TOTALE
		Piano Triennale Opere		Atto di approvazione progetto che va in affidamento				contratto di appalto	collaudo provvisorio - certificato di regolare esecuzione verbale - accertamento tecnico contabile	
PESO		4		22				9	65	100
				PROGETTO PER ACCORDO QUADRO	PROGETTO PER CONTRATTO ATTUATIVO	PFTE	PROGETTO ESECUTIVO			
				22		22				
				alternativi al PFTE e progetto esecutivo		alternativi al progetto accordo quadro e contratto attuativo				
		In assenza del Documento Unico di Indirizzo della Progettazione	In presenza del Documento Unico di Progettazione	7	15	15	7			
1	<b>Responsabile Unico del Progetto</b>	1,20	2,00	1,12	2,10	2,25	1,00	1,35	4,25	15,27
1A	Collaboratori tecnico-amministrativi del Responsabile Unico del Progetto (1)	0,90	1,00	1,61	3,75	2,70	1,40	1,16	13,00	25,52
2	<b>Responsabile del procedimento della fase di programmazione, progettazione ed esecuzione (se nominato) (2)</b>	1,00	0,50							1,50
2A	Collaboratori del responsabile procedimento fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione	0,90	0,50							1,40
3	<b>Responsabile del procedimento della fase di affidamento (se nominato) (3)</b>							2,00		2,00
3A	Collaboratori tecnico-amministrativi del Responsabile procedimento fase di affidamento							4,50		4,50
4	<b>Progettista/i</b>			2,45	4,65	5,25	2,30			14,65
4A	Collaboratori dei progettista/i			1,40	3,00	3,00	1,40			8,80
5	<b>Coordinatore Piano sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione</b>			0,42	1,50	1,80	0,90		12,00	16,62
6	<b>Direttore dei lavori</b>								13,25	13,25
6A	Ufficio Direzione Lavori (Direttori Operativi, Ispettore di cantiere) (4)								15,00	15,00
7	<b>Collaudatore/Certificatore regolare esecuzione/verbale di accertamento tecnico contabile (sull'importo verificato) (5)</b>								6,50	6,50
7A	Collaboratori del collaudatore/certificatore								1,00	1,00
		4,00	4,00	7,00	15,00	15,00	7,00	9,00	65,00	100,00
			4,00		22,00		22,00	9,00	65,00	

**(1) Collaboratori tecnico-amministrativi del R.U.P.**

Nell'ambito dei collaboratori del Responsabile Unico del Progetto deve essere considerata altresì l'attività di coordinamento dei flussi informativi; pertanto il Responsabile Unico del Progetto assicurerà a tale funzione una quota parte di quella riferita ai propri collaboratori tecnico-amministrativi. La quota prevista per i collaboratori del Responsabile Unico di Progetto può essere incrementata di una quota pari al 15% in caso di affidamento, rispettivamente della progettazione e della direzione lavori all'esterno per incarichi di valore sino ad € 140.000, al netto dell'I.V.A., a valere sulle quote previste per la fase di progettazione e direzione lavori.

Per collaboratori del Responsabile Unico di Progetto si intendono tutti coloro che svolgono attività di supporto tecnico e supporto amministrativo per qualsiasi fase del procedimento, ivi compresi eventuali assistenti al R.U.P. in fase di esecuzione; in tale ultimo caso a questi assistenti è garantita una quota pari al 25% di quella prevista per tale fase.

**(2) Responsabile del procedimento della fase di programmazione e/o delle fasi di progettazione ed esecuzione**

Qualora non nominato le quote riferite al Responsabile del procedimento della fase di PROGRAMMAZIONE e ai suoi collaboratori sono riassegnate rispettivamente a favore del Responsabile Unico di Progetto e ai suoi collaboratori.

Il R.U.P., ove venga nominato il Responsabile del Procedimento per le fasi di PROGETTAZIONE E ESECUZIONE, avrà cura di assegnare allo stesso e ai suoi collaboratori, parte della propria quota e di quella dei collaboratori in misura pari al 10% della relativa fase

**(3) Responsabile del procedimento della fase di affidamento**

Ove il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento non venga nominato la quota prevista per lo stesso e per i suoi collaboratori sono assegnate, rispettivamente, al Responsabile Unico del Progetto e ai suoi collaboratori tecnico-amministrativi.

**(4) Collaboratori del Direttore dei Lavori**

Qualora l'attività di collaborazione alla direzione dei lavori (direttori operativi e ispettori di cantiere) sia svolta sia da personale esterno che da personale interno all'Amministrazione, al Direttore operativo e all'Ispettore dei cantieri, è riservata rispettivamente una quota pari a 10 punti e a 5 punti di quella prevista per tale fase. Qualora entrambe le figure o anche solo una di queste non venisse nominata, la relativa quota è riassegnata al Direttore dei lavori ad integrazione della quota allo stesso già assegnata.

**(5) Collaudatore o estensore del Certificato di Regolare Esecuzione o verbale di accertamento tecnico-contabile**

La quota assegnata include anche l'attività di collaudo statico. Nei casi in cui l'opera abbia un valore a base di gara pari o superiore ad Euro 20.000.000,00, la quota attribuita al Collaudatore è pari a 4,50 punti, e la parte rimanente, pari a 2,00 punti, attribuita a tale fase viene assegnata ai Collaboratori del Collaudatore.

TABELLA 4 - CRITERI DI RIPARTIZIONE INCENTIVO PER FORNITURE E SERVIZI

	FUNZIONE	FASE PROGRAMMAZIONE	FASE DI PROGETTAZIONE	FASE AFFIDAMENTO	FASE ESECUZIONE	TOTALE
	ATTO CONCLUSIVO DELLA FASE	Programma Triennale Acquisti	progetto di gara	contratto di appalto	certificato di conformità - certificato di regolare esecuzione	
	PESO	4	17	15	64	100
1	Responsabile Unico del Progetto	1,2	3,5	2,4	7,8	14,9
1.A	Collaboratori tecnico-amministrativi del Responsabile Unico del Progetto (3)	0,9	4	2,2	15,6	22,7
2	Responsabile del procedimento della fase di programmazione, progettazione ed esecuzione (se nominato) (1)	1				1
2.A	Collaboratori del responsabile procedimento fasi di programmazione , progettazione ed esecuzione (3)	0,9				0,9
3	Responsabile del procedimento della fase di affidamento (se nominato) (2)			2,9		2,9
3.A	Collaboratori del Responsabile procedimento fase di affidamento			7,5		7,5
4	Progettista/i		5			5
4.A	Collaboratori del progettista (3)		4,5			4,5
5	Direttore dell'Esecuzione				18	18
5.A	Collaboratori del Direttore dell'Esecuzione (3)				12,5	12,5
5.B	supporto in fase di esecuzione da parte di altre Direzioni dell'Ente (4) - se richiesto				4,5	4,5
6	Verificatore della conformità/Certificatore regolare esecuzione				4,3	4,3
6.A	Collaboratori del verificatore/certificatore (3)				1,3	1,3
		4	17	15	64	100

**(1) Responsabile del procedimento della fase di programmazione e/o delle fasi di progettazione ed esecuzione**

Qualora non nominato le quote riferite al Responsabile del procedimento della fase di PROGRAMMAZIONE e ai suoi collaboratori sono riassegnate rispettivamente a favore del Responsabile Unico di Progetto e ai suoi collaboratori.

**(2) Responsabile del procedimento della fase di affidamento**

Ove il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento non venga nominato la quota prevista per lo stesso e per i suoi collaboratori sono assegnate, rispettivamente, al Responsabile Unico del Progetto e ai suoi collaboratori tecnico-amministrativi.

**(3) Collaboratori del RUP, del Progettista, del Direttore dell'Esecuzione e del Verificatore/Certificatore di regolare esecuzione**

Nel caso eccezionale in cui non sia possibile individuare nessun collaboratore dei ruoli sopra indicati, le rispettive quote sono attribuite a chi ricopre tali ruoli nella misura massima del 50% di quella indicata in tabella.









In ogni caso, ciascuno dei collaboratori individuati, non può ottenere una incentivazione più elevata di quella spettante al ruolo di cui sono collaboratori. Qualora, per effetto di questa previsione, si producano economie nelle quote attribuite ai collaboratori, le stesse sono attribuite ai rispettivi titolari di tali ruoli, entro il limite massimo individuale di cui sopra (50%).

**(4) Supporto in fase di esecuzione da parte delle altre Direzioni**

Ove il supporto delle altre Direzioni dell'Ente in fase di esecuzione non venga richiesto dal Responsabile del Progetto e/o dal Direttore dell'Esecuzione la quota attribuita per tale attività è portata ad incremento della quota prevista per i Collaboratori del Direttore dell'Esecuzione

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a date '19'.

TABELLA 5 - DECURTAZIONE QUOTA INCENTIVO		
TIPLOGIA DI INCREMENTO	MISURA DELL'INCREMENTO	RIDUZIONE INCENTIVO
Tempi di esecuzione	Entro il 50% dei termini indicati negli atti di programmazione per ciascuna delle fasi di programmazione della spesa, di verifica e di affidamento. Per la fase di esecuzione si fa riferimento ai documenti contrattuali	10%
	dal 51% al 75% dei termini indicati negli atti di programmazione per ciascuna delle fasi di programmazione della spesa, di verifica e di affidamento. Per la fase di esecuzione si fa riferimento ai documenti contrattuali	25%
	Oltre il 75% dei termini indicati negli atti di programmazione per ciascuna delle fasi di programmazione della spesa, di verifica e di affidamento. Per la fase di esecuzione si fa riferimento ai documenti contrattuali	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	10%
	dal 21% al 50% dell'importo contrattuale	20%
	oltre il 50% dell'importo contrattuale	50%

## ALLEGATO "B"

In riferimento al tema del riconoscimento, ai sensi dell'art. 113 D.lgs. 50/2016, dell'incentivo funzioni tecniche al personale dell'Ente anche nei casi di collaborazione con le società *in house providing* del Comune stesso, si riportano di seguito n. 2 integrazioni al testo dell'Appendice 2ter al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

### **Art. 5 comma 11**

*"Nei casi in cui, per l'espletamento delle funzioni di cui al precedente art. 1 della presente Appendice, nell'ambito di "procedure di affidamento" a terzi ex art 45, comma 2, del Codice dei Contratti, al fine di sopperire a carenze quali-quantitative del personale comunale, anche dovute a specifici picchi di lavoro di quest'ultimo, ovvero per favorire l'integrazione e l'arricchimento reciproco delle relative competenze professionali, si faccia ricorso a Gruppi di lavoro composti e/o integrati, anche successivamente all'avvio delle attività, in parte da personale dipendente del Comune di Milano e in parte da personale posto alle dipendenze delle società in house providing del Comune stesso (di seguito "società"), il Direttore competente, anche sulla base della rendicontazione svolta dal Responsabile Unico del Procedimento, definisce e/o attesta le quote dell'accantonamento indicate nel precedente art. 2, da ripartire al personale comunale che ha partecipato alle suddette funzioni tecniche, nel rispetto dei principi di cui alla presente Appendice, e applicando i coefficienti di cui alle Tabelle sub 3 e 4, considerando la quota parte delle predette funzioni affidate dal relativo contratto di servizio, convenzione, e/o disciplinare di incarico alla società, al fine di impedire qualunque forma di ulteriore-doppio-pagamento riferito alla medesima funzione/attività, e, in ogni caso, entro e non oltre il valore dell'accantonamento consentito in base alla presente Appendice".*

### **Art. 11 comma 6**

*"Quanto previsto dal precedente art. 5, comma 11 della presente Appendice trova applicazione per gli affidamenti ancora in corso di esecuzione alla data di approvazione della presente modifica dell'Appendice, o per i quali non sia stata ancora conclusa la fase di liquidazione dell'incentivo, così da consentire al Direttore committente e alla società ogni opportuna valutazione in ordine alle eventuali ricadute di ordine economico-finanziario in essi previsti".*



